TESTO AGGIORNATO DELLE NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

Attestante l'iscrizione all'Albo dei periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Pordenone

Il Consiglio del Collegio
Visto il D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382 che istituisce gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche;
Visto il R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275 che approva il Regolamento per la professione del Perito Industriale;
Vista la legge 25 aprile 1938, n. 897 sulla obbligatorietà della iscrizione nell'Albo e il conseguente diritto di esercitare la professione,
Vista la delibera di Consiglio del 27.06.1985,
Vista la delibera di Consiglio del 30.09.2002,
Vista la delibera di Consiglio del 08.02.2008,

Il Consiglio nella riunione del 30 luglio 2013 all'unanimità delibera il seguente regolamento per l'uso del timbro professionale che aggiorna e sostituisce i precedenti regolamenti:

1. Ogni elaborato tecnico redatto da un Perito Industriale a privati, enti ed uffici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il Perito Industriale firmatario possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'Albo dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati.
2. Il timbro avrà forma diversificata per il Perito Industriale e per il Perito Industriale laureato, recherà il nome del Perito Industriale ed il n. di iscrizione nell'Albo. Detto numero non potrà essere in nessun caso attribuito ad altro professionista neppure a seguito di cancellazione dall'albo del primo attributario.
3. Il timbro sarà assegnato, dal Presidente del Collegio, in dotazione al Perito Industriale che ne faccia richiesta e che risulti iscritto nell'Albo dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati di questa Provincia, dietro rimborso del costo del timbro stesso.
   Il Perito Industrial, all'atto del ritiro del timbro, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sull'apposito elenco tenuto dalla Segreteria.
4. Qualora il Perito Industriale cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni, per trasferimento ad altro Collegio o in seguito di provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà contestualmente, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso.
   Della avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito elenco. In caso di smarrimento del timbro, l'assegnatario dovrà far immediata denuncia al Collegio che, a richiesta e dietro pagamento, rilascerà un duplicato.
5. Il Perito Industriale trovandosi nelle condizioni di cui al punto 4. che non riconsegni il timbro sarà diffidato e successivamente del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria. Il Perito Industriale cancellato o sospeso dall'Albo che continui l'esercizio della professione e a tale scopo faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'Art. 19 del R.D. 02.02.1929, n. 275 e artt. 348 e 498 del Codice Penale.
6. E' fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Consiglio del Collegio. L'uso di timbro che non sia stato dato in dotazione a norma del precedente art. 3 è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli artt. 11 e 12 del R.D. 11.02.1929, n. 275.
7. L'autorità Giudiziaria, gli Enti ed uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, hanno l'obbligo di accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione nell'Albo ed a respingerli se non lo siano.
8. Le presenti norme entrano in vigore dal 9 settembre 2013 data di approvazione del verbale della seduta di Consiglio del 30 luglio 2013 e saranno comunicate agli iscritti all'Albo professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati della Provincia di Pordenone.